

**Azienda Sanitaria Locale Rieti****U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 535/del 11 MAR. 2019

OGGETTO: Convenzione con l'Università SAPIENZA di Roma – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di Specializzazione in Reumatologia, per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti.

Il Responsabile sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma2, L.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n.° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005. Il Dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L.n. 20/1994 e ss.mm.ii.

L'Estensore: dott.ssa Nadia Tomassini

Firma

Data 08.03.2019

Responsabile del procedimento

Dott. Marino Formichetti

Firma

Data 11/03/2019

Il Responsabile dell'U.O.S.:

Firma

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Anna Petti

Data

11.03.2019

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa _____

Data _____

Firma _____

Dott.ssa Barbara Proietti

OGGETTO: Convenzione con l'Università SAPIENZA di Roma – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di Specializzazione in Reumatologia, per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti.

Pag. 2 di 5

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

VISTA la deliberazione n. 7/D.G. del 12.12.2017 di attribuire delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed conseguenti successivi atti di delega, integrata con delibera n. 222/D.G. del 12/03/2018;

IL RESPONSABILE DELLA U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE

PREMESSO che, con nota del 14/02/2019, è pervenuta la richiesta di convenzione da parte della l'Università SAPIENZA di Roma – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di Specializzazione in Reumatologia, per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti, per i Medici Specialisti iscritti alla Scuola di Specializzazione in Reumatologia

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980

VISTO l'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 502/92;

VISTO il Decreto legislativo n. 368 del 17.8.1999 - e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 4.2.2015 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO il Decreto interministeriale n. 402 del 13.06.2017 recante gli standard, requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;

VISTA la deliberazione n. 156/D.G. del 05/02/2002 di approvazione del regolamento per le modalità di accesso e svolgimento della frequenza presso le strutture dell'Azienda;

VISTO lo schema di convenzione proposto dall'Università SAPIENZA di Roma – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di Specializzazione in Reumatologia (all.1)

VISTO il parere favorevole in merito alla proposta di intesa in argomento, espressa dal Resp. le, UOC Medicina Interna, dott. Scapato Paolo;

RILEVATO che l'art.9 della convezione di cui trattasi prevede una validità di cinque anni, ed entra in vigore dal 1 novembre 2019 (a.a.2019/2024) ed ha durata pari a 5 anni in base alla durata della scuola con la possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la stipula;

OGGETTO: Convenzione con l'Università SAPIENZA di Roma – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di Specializzazione in Reumatologia, per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti.

Pag. 3 di 5

RILEVATO altresì che l'ASL Rieti provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999 e successive modifiche;

RITENUTO che lo svolgimento dell'attività di tirocinio da parte degli specializzandi sia di interesse Aziendale;


DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

DETERMINA

- DI STIPULARE, per i motivi esposti in premessa, con l'Università SAPIENZA di Roma – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di Specializzazione in Reumatologia, apposita convenzione della durata di cinque anni ed entra in vigore dal 1 novembre 2019 (a.a.2019/2024), con la possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la stipula, per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti per i Medici Specialisti iscritti alla Scuola di Specializzazione in Reumatologia, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- DI DARE ATTO che l'ASL Rieti provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica;
- DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R.n. 45/96.
- DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso


Il Responsabile della
U.O.S. Sviluppo Competenze e Formazione

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Petti)

Il Direttore Sanitario: Dott. Vincenzo Rea _____

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 11 MAR. 2019


La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 11 MAR. 2019

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 11 MAR. 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 11 MAR. 2019

IL FUNZIONARIO





**CONVENZIONE DIDATTICA TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI ROMA "LA SAPIENZA" E L'ASL RIETI**

**PER L'INSERIMENTO DELLA AZIENDA ASL RIETI
NELLA RETE FORMATIVA
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN: REUMATOLOGIA**

DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
(complementare assistenziale Regione Lazio)

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Direttore Amministrativo, del Dott.ssa Anna Petti - delega per la sottoscrizione del presente atto da parte del Legale Rappresentante dell'Azienda, Direttore, Dott.ssa Marinella D'Innocenzo, di cui alla Deliberazione n. 7 del 12.12.2017, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42, autorizzato alla stipula del presente atto giusta determinazione n. _____ del _____ (di seguito, per brevità Azienda)

ed accreditata con decreto n. _____ del _____ e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

E

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" in persona del Rettore pro tempore Prof. Eugenio Gaudio nato a Cosenza il 15.09.1956, a quanto segue autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 aprile 2017, in prosieguo denominata "Università"

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980

VISTO l'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 502/92;

VISTO il Decreto legislativo n. 368 del 17.8.1999 - e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 4.2.2015 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO il Decreto interministeriale n. 402 del 13.06.2017 recante gli standard, requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;

VISTO il Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e la Regione Lazio, firmato dai rispettivi rappresentanti legali in data 10 febbraio 2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 49 in data 21 giugno 2016;

VISTA la delibera n del della Giunta della Facoltà di Medicina e Chirurgia che su conforme proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione ha approvato la presente Convenzione.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1 - Scopo della convenzione

Allo scopo di favorire la collaborazione tra l'Università "Sapienza" di seguito denominata Università, e l'ASL Rieti di seguito denominata Azienda, per l'ampliamento della rete formativa della Scuola di specializzazione in Reumatologia, l'Università si avvale delle strutture e dei Dirigenti dell'Azienda per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti della suddetta scuola.

ART. 2 - Impegno delle parti

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione:

- a) l'Azienda mette a disposizione dell'Università le proprie strutture, ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività necessaria alla formazione degli specializzandi così come definita al successivo art. 4, e si impegna a garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all'art. 38, comma 2 del D.Lgs. n. 368/99, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica;
- b) l'Azienda dichiara che le strutture di cui al comma a) non fanno parte delle reti formative di altri Atenei;
- c) l'Università e l'Azienda nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale alla attività didattica.
- d) l'Università può attribuire ai Dirigenti dell'Azienda le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito (previa acquisizione del nulla osta dell'Azienda, come previsto dal Protocollo di Intesa con la Regione Lazio, art. 23 comma 4 lett. f)), per l'esperimento di compiti di formazione nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola secondo la normativa vigente;

ART. 3 - Modalità di applicazione

Le modalità di svolgimento delle attività di formazione, così come definite dal successivo art. 4, e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale dello specializzando, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta. Secondo il piano formativo, lo specializzando viene assegnato ai reparti dell'Azienda per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. Durante tale periodo l'Azienda si impegna a consentire allo specializzando l'effettuazione di attività assistenziali in prima persona, con impegno del tutor a guidarne l'attività. Il Responsabile della struttura interessata (Dirigente dell'Unità Operativa o struttura assimilabile) presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dallo specializzando ed è tenuto a documentarla.

ART. 4 - Formazione prevista per i medici specializzandi

La formazione del medico specialista ai sensi del D.Lgs. 17-8-1999, n. 368, dall'art. 6 del D.Lgs. 30-12-1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni e del D.M. 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione.

L'attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dal D. Lgs. 368/99, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firme del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando.

ART.5 - Assicurazione

Per quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. 368/99, l'Azienda provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione presso le strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di infortunio durante l'attività assistenziale

FA
OK

(compreso l'infortunio in itinere), l'Azienda provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

ART. 6 - Sorveglianza sanitaria

Per quanto previsto dal Protocollo d'Intesa con la Regione Lazio, all'art. 23 comma 9, l'Azienda assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture. L'Azienda si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.Lgs. 81/2008.

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Azienda e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

ART. 7 - Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola ed il Responsabile della struttura interessata (Dirigente dell'Unità Operativa o struttura assimilabile) vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

ART. 8 - Trattamento dei dati personali

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al D.L. n. 196 del 30 giugno 2003, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modificazioni e/o integrazioni.

ART. 9 - Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate e sottoposte all'esame degli Organi deliberanti delle parti contraenti.

ART. 10 - Entrata in vigore e durata

Il presente atto, sottoscritto con firma digitale, entra in vigore a partire dal 1 novembre 2019 (a.a.2019/2024) ed ha durata pari a 5 anni (*in base alla durata della scuola*) con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula.

Letto, approvato e sottoscritto

Rieti, _____

Azienda Sanitaria Locale Rieti

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petti

SAPIENZA Università di Roma

Il Rettore
Prof. Eugenio Gaudio

09



ALLEGATO A

La convezione verrà stipulata tra la Scuola di Specializzazione in Reumatologia dell'Università la Sapienza di Roma e la U.O.C. di Medicina Interna dell'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti.

La U.O.C. di Medicina Interna di Rieti presenta i seguenti standard generali:

- Struttura di Degenza Ordinaria e di Day Hospital (terapie con farmaci biotecnologici ed accesso ai PAC Reumatologici).
- Ambulatori plurisettimanali dedicati alle attività reumatologiche.
- Laboratori didattici ed assistenziali.
- Servizi di supporto (sala riunioni, locali per specializzandi, deposito attrezzature).
- Aule per esercitazioni pratiche.
- Attrezzature e strumenti didattici e tecnologici (computer per studenti, capillaroscopio, ecografo).
- Strutture radiologiche collegate per percorsi formativi.
- Arredi e strumenti tecnologici dell'aula ordinaria (postazioni individuali, lavagna luminosa e videoproiettore).

Direttore ff U.O.C. Medicina Interna
Dott. Paolo Scapato

Rieti 08.03.19